



COMUNE DI SOVERATO

Provincia di
Catanzaro

REGOLAMENTO DEL TEATRO COMUNALE

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 45 DEL 19/12/2016)

Art. 1 - Definizione

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e le attività inerenti il Teatro Comunale per il tramite dell' Ufficio Cultura del Settore competente.
2. Il regolamento disciplina in particolare la gestione dei servizi erogati al pubblico presso il Teatro nonché le attività culturali legate alla promozione del territorio.

Art. 2 - Finalità

1. Il Teatro garantisce a tutti il diritto di accesso alla cultura e all'informazione e promuove lo sviluppo della comunicazione in tutte le sue forme.
2. Le principali finalità del teatro sono:
 - a. Promuovere la cultura in ogni forma di espressione e, all'uopo, svolgere attività teatrale articolate nelle stagioni concertistiche, liriche, di danza, di prosa e ogni altra iniziativa che possa ricondursi a rappresentazione teatrale, promuovendo inoltre attività di formazione ed informazioni del pubblico di ogni età compreso quello scolastico;
 - b. Provvedere alla programmazione ed alla realizzazione degli spettacoli, con riferimento al mercato locale, regionale, nazionale ed internazionale;
 - c. Ricercare e promuovere rapporti di collaborazione con le associazioni culturali e ricreative del territorio che svolgono attività teatrale e musicale;
 - d. Ricercare e promuovere rapporti di collaborazione con Enti e Istituzioni pubbliche e/o private che possono contribuire allo sviluppo e alla qualificazione dell'attività del teatro;
 - e. Non perseguire fini di lucro, ma operare per la crescita sociale, culturale e civile della comunità.

Art. 3 - Destinazione ed uso del Teatro

1. Il Teatro comunale è destinato a prove e rappresentazioni di musica, di prosa, di canto, di danza, di varietà nonché a convegni, conferenze, congressi.
2. Il Teatro se non interessato da attività organizzate, promosse o patrocinate

dall'Amministrazione Comunale può essere concesso dalla Giunta Comunale in uso a privati, Enti ed Associazioni e Gruppi per lo svolgimento delle attività indicate al comma 1.

3. All'interno della sala del Teatro non è consentito consumare cibo o bevande di alcun genere, motivo di immediato allontanamento da parte del personale adibito al controllo.

Art. 4- Stagione teatrale

1. L'Amministrazione Comunale elabora gli indirizzi gestionali e culturali, in ottemperanza agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, per la programmazione annuale dell'attività teatrale ed ha il diritto di priorità nella formazione del calendario della stagione, individuando i relativi stanziamenti di spesa in sede di approvazione di bilancio di previsione e avvalendosi altresì di finanziamenti della Regione, dello Stato, dell'Unione Europea e/o delle sponsorizzazioni di soggetti privati;
2. La Giunta comunale approva la programmazione annuale della stagione teatrale;
3. L'Amministrazione Comunale può altresì prevedere la possibilità di affidare, parzialmente o integralmente, la gestione tecnica del Teatro ad associazioni o ad organizzazioni, attraverso la forma giuridica che riterrà più idonea al raggiungimento degli indirizzi e degli obiettivi gestionali che si prefigge.

Art. 5 - Personale del Teatro

1. Per lo svolgimento della stagione teatrale e delle attività connesse il Teatro utilizza:
 - a. Personale comunale assegnato all'Ufficio Cultura;
 - b. Personale volontario facente parte di associazioni, stipulando eventualmente autonome convenzioni con le stesse associazioni;
 - c. Personale di ditte o altri enti privati, ai quali viene affidata tramite apposita procedura prevista dal D.Lgs. n. 50/2016;
 - d. Associazioni o organizzazioni, ai quali viene affidata la gestione di specifici servizi tecnici tramite accordo di partenariato.

Art. 6 - Compiti dell'ufficio

Spetta all'Ufficio Cultura:

- la raccolta e l'istruttoria delle richieste d'uso;
- la predisposizione della modulistica;
- la predisposizione e gestione del calendario d'uso;
- l'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli;
- l'attività di collaborazione con i soggetti richiedenti, anche coordinando la fornitura dei servizi eventualmente richiesti;

Art. 7 – Concessione in uso del Teatro

1. La concessione nei casi gratuita/agevolata del Teatro è determinata di norma dalla Giunta Comunale e comunicata al Responsabile del Settore che provvederà a darne notizia in tempo utile ai richiedenti.
2. La concessione temporanea avente natura onerosa prevista dall'art. 8 viene rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Cultura del Settore competente.
3. La domanda, corredata di ogni utile informazione, relativa sia alla rispondenza dell'iniziativa rispetto alle finalità di cui all'art. 1 che al soggetto che intende realizzarla, indirizzata all'Ufficio Cultura, dovrà pervenire di norma, per l'ottenimento della concessione, almeno 15 (quindici) gg. prima della data di inizio della manifestazione proposta e dovrà indicare i dati del richiedente, le date e gli orari di svolgimento della manifestazione.
4. In caso di richieste diverse concernenti l'utilizzo dello stesso locale per i medesimi periodi temporali, il rilascio della concessione avverrà tenendo conto della data di arrivo della domanda e della valenza della manifestazione proposta.
5. Verrà negata la concessione di tutti gli spazi del Teatro dall'Ente a coloro che in occasione di un precedente uso non abbiano correttamente ottemperato agli obblighi derivanti dalla stessa.
6. Ai fini della concessione, tutte le incombenze di natura burocratica (SIAE, ENPALS, etc.), l'affissione di materiale pubblicitario, ecc. sono a carico dei richiedenti, i quali devono essere in regola da un punto di vista assicurativo e previdenziale nei confronti delle loro maestranze e di chiunque si trovi ad operare all'interno del Teatro per loro conto. Essi dovranno inoltre sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità secondo il modello predisposto.
7. Una copia del manifesto e/o della locandina e/o del volantino indicante la manifestazione da effettuare dovrà essere consegnata all' Ufficio Cultura con almeno tre giorni di anticipo.

Art. 8 – Tariffe

1. La concessione temporanea a terzi della pubblica struttura teatrale ha natura onerosa.
2. L'ammontare delle tariffe d'uso del Teatro viene stabilito dalla Giunta comunale tenuto conto dell'incidenza dei costi di funzionamento del Teatro (manutenzione ordinaria degli impianti speciali, utenze, costo del personale tecnico, costo del personale amministrativo, assicurazioni, servizi di custodia e sala, pulizie). Le tariffe devono essere pagate anticipatamente e la ricevuta di versamento alla Tesoreria comunale va consegnata all'Ufficio competente almeno due giorni prima dell'uso.
3. Nella determinazione annuale delle tariffe, la Giunta Comunale potrà prevedere tariffe differenziate intere o agevolate.
4. Alle Scuole presenti sul territorio del Comune di Soverato, per iniziative di carattere didattico, è prevista la concessione gratuita del Teatro di cui all'art. 9. Tale concessione non potrà essere data a ciascun Istituto per più di due occasioni e per non più di complessive 2 giornate durante lo stesso anno scolastico. In tal caso le prove dovranno svolgersi nella stessa giornata prevista per lo spettacolo.

Art. 9 - Concessione gratuita del Teatro

1. La gratuità dell'uso del Teatro rappresenta un'eccezione e viene deliberata dalla Giunta comunale con apposito e motivato provvedimento e sussiste nel caso di compartecipazione (partnership) o intervento diretto del Comune alle iniziative, cioè con diretta responsabilità e titolarità dell'iniziativa da parte dell'Ente comunale stesso. La gratuità sarà possibile, sempre in via straordinaria, anche in occasione di eventi culturali o di significativo impatto sociale, realizzati a scopo di beneficenza e/o che abbiano piena conformità con i fini istituzionali del Comune, così come desumibili dallo Statuto comunale, e rilievo almeno sovra comunale.

2. Su tutti i materiali che reclamizzeranno l'iniziativa dovrà comparire il logo della città di Soverato e dovrà essere indicato il patrocinio del Comune.

Art. 10 - Installazione di impianti, apparecchiature provvisorie e scenografie

1. Tutti gli impianti temporanei (audio, luci) e tutte le apparecchiature necessarie per lo svolgimento di iniziative e spettacoli, dovranno rispettare tutte le leggi in materia di sicurezza e antincendio.

2. La responsabilità civile e penale per ogni violazione, omissione parziale o totale, al primo comma sarà attribuita al richiedente.

Art. 11 - Servizio di sicurezza e custodia

1. In occasione di manifestazioni e spettacoli pubblici viene attivato un servizio di sicurezza, costituito secondo le normative vigenti.

2. In occasione di utilizzo del Teatro è previsto un servizio di custodia, preposto a:

- a. Apertura e chiusura del Teatro stesso;
- b. Accensione e spegnimento degli impianti elettrico, di riscaldamento;
- c. Ispezione dei locali e delle strutture del Teatro;
- d. Vigilanza e controllo sul buon uso dei locali e delle strutture da parte di chi usufruisce del Teatro;
- e. Accertamento di eventuali violazioni alle normative vigenti;

3. I servizi di cui ai commi 1 e 2 sono svolti da idoneo personale, individuato nel rispetto delle normative vigenti, del presente Regolamento e delle eventuali ulteriori indicazioni emanate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 12 - Verifiche e manutenzione delle strutture

1. Il Responsabile del Settore competente, per il tramite dell'Ufficio Patrimonio, esercita la vigilanza ed il controllo sullo stato dei locali del Teatro, mediante frequenti ispezioni e sopralluoghi atti ad accertare e verificare le condizioni degli impianti di illuminazione e di riscaldamento, in particolar modo prima dell'allestimento e dello svolgimento degli spettacoli

e delle manifestazioni.

2. Propone altresì l'esecuzione dei lavori di restauro e di manutenzione dell'intero stabile o di parti dello stesso, nonché dei materiali e degli arredamenti, dei meccanismi e delle attrezzature ivi contenuti, nei casi in cui i medesimi si rendano necessari, programmando gli interventi nei periodi di intervallo tra le stagioni teatrali, salvo i casi di urgenza.

3. Provvede infine all'esecuzione di tutte le prescrizioni tecniche dettate, in qualsivoglia circostanza ed ai fini dell'agibilità del Teatro Comunale.

Art. 13 – Assicurazione e Responsabilità per danni e furti

1. Il Comune, per il tramite dell' Ufficio Patrimonio, stipula polizza assicurativa per: rischio civile generale, incendio e garanzie accessorie.
2. L'Amministrazione Comunale declina anche ogni responsabilità per quanto riguarda danni, furti ed inadeguato uso di materiale, attrezzature e beni, ed eventuali danni a persone, o quant'altro verrà collocato nei locali del Teatro dai temporanei utilizzatori.
3. In caso di utilizzo da parte di terzi, questi dovranno provvedere, assumendosene ogni responsabilità a tutte le relative incombenze intendendosi l'Amministrazione Comunale sollevata da eventuali responsabilità che potessero derivare in tal senso.

Art. 14 - Posti autorizzati

E' fatto divieto assoluto di consentire l'ingresso di un numero di spettatori superiore rispetto ai posti autorizzati, con conseguente responsabilità civile e penale a chi è stato autorizzato per l'uso del teatro

Art. 15 – Revoca delle concessioni

1. L'Amministrazione Comunale potrà revocare le concessioni d'uso già concesse per sopravvenuti e giustificati impegni o per forza maggiore ed in tal caso al richiedente verranno rimborsate esclusivamente le somme già versate ed il richiedente non potrà pretendere nessun risarcimento ad alcun titolo.

2. L'Amministrazione Comunale può inoltre revocare, su segnalazione del responsabile del settore cultura, in qualunque momento, la concessione d'uso nel caso in cui il richiedente, per sua colpa od omissioni o per altri gravi motivi, provochi situazioni di possibile pericolo per il pubblico, per i locali o possa arrecare grave danno per l'immagine del Teatro, e, comunque, qualora violi leggi e regolamenti di pubblica sicurezza vigenti o contravvenga alle disposizioni del presente Regolamento.

3. E' vietato usare i locali concessi per scopi diversi rispetto a quelli indicati nella richiesta di concessione d'uso.

4. Il richiedente resta in ogni caso responsabile di eventuali danni causati alla struttura, ad arredi o impianti dei locali concessi, nel corso della concessione d'uso.

5. L'Amministrazione Comunale avrà facoltà di accertare e controllare tecnicamente l'intera struttura dopo il periodo di concessione d'uso e potrà esigere il risarcimento dei danni eventualmente causati durante il periodo di concessione.

Art. 16 - Accettazione delle condizioni

All'atto del rilascio dell'autorizzazione all'uso della sala, tutte le condizioni di cui al presente Regolamento si intendono conosciute e accettate incondizionatamente dal soggetto richiedente.

Art. 17 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività del provvedimento di approvazione.

Art. 18 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme di legge in materia di ordinamento finanziario e contabile dei Comuni, lo Statuto del Comune, i regolamenti comunali di contabilità degli uffici. La Giunta Comunale si riserva di valutare i singoli casi con apposito provvedimento.